

Comma per la stabilizzazione dei ricercatori e tecnologi della legge di bilancio 2018 approvata a Senato

369. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano rispettivamente i commi 372 e 460, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.232, è corrispondentemente ridotta.
370. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.
371. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 369 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti